

un periodo di tempo non inferiore ai sei anni senza interruzioni.

S'intende che anche qui va aggiunto in fondo l'emendamento dell'onorevole Turati.

CANTARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTARANO. Con l'articolo concordato Ministero e Commissione fanno la giusta parte in queste concessioni alle vedove. Soltanto può avvenire che non ci siano delle vedove ma degli orfani degli appaltatori gestenti; ma non è di questo che io voglio specialmente occuparmi: voglio piuttosto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulle concessioni di novennio in novennio agli appaltatori che si trovano in gestione provvisoria.

Vi sono dei casi in cui la gestione provvisoria non è tenuta dall'appaltatore, e può darsi che quest'erede non si trovi nella condizione dei sei anni di gestione. In questo caso che cosa dovrà fare l'Amministrazione secondo questo articolo? Gli eredi subingrediti avranno diritto alla rinnovazione di 9 in 9 anni come il rappresentato, oppure dovranno correre essi pure l'alea dell'appalto generale della rivendita? È questo il chiarimento che domando all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Con questo articolo si è inteso di usare un riguardo alle vedove degli spacciatori all'ingrosso e non si è potuto pensare di usare riguardi ad altre persone oltre al commesso ed al coadiutore attuale. In realtà questi spacci finiscono col rappresentare una specie di azienda familiare; quindi è naturale che la moglie, che qualche volta vi attende nè più e nè meno che il marito, debba avere un titolo di preferenza, e si capisce che debba averlo anche il commesso ed il coadiutore, perchè di fatti sono loro che attendono all'andamento di questi spacci, ma al di fuori di queste persone mi pare difficile trovare altri che possano vantare delle aspettative, dei riguardi degni di altrettante considerazioni. Noi non possiamo aggiungere altro al disposto dell'articolo, inquantochè non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte ad un contratto di appalto di natura personale e che è già una larga concessione quella che facciamo con questo articolo.

CANTARANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTARANO. Io non richiamavo l'attenzione del ministro su questo punto della

larghezza fatta alle vedove, ma mi permetteva al primo comma dell'articolo dove si dice: «scaduto l'appalto trovasi tuttavia condotta in gestione provvisoria dal cessato appaltatore», mi permetteva di considerare il caso che invece dell'appaltatore la gestione sia tenuta dall'erede dell'appaltatore con cui si è fatto il contratto di continuazione; il caso in cui l'erede gerisca provvisoriamente, parlo di erede subingredito, il quale non abbia i sei anni di gestione, come il commesso ed il coadiutore.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Se l'erede gestisce di fatto sarà considerato dall'ultima parte dell'articolo.

CANTARANO. Ma se non ha i sei anni?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. La qualità di erede non ha diritto di essere presa in considerazione, se non in quanto riguarda il coniuge: un erede qualsiasi, che può anche essere un estraneo, avrà diritto se è coadiutore o commesso.

CANTARANO. Ma un erede orfano?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ci siamo posti anche questa questione ed abbiamo detto che se è maggiore di età non c'è nessuna ragione che si usi verso di lui una considerazione che anche agli effetti della pensione non è contemplata dalle nostre leggi; se è minorenni è difficile poter affidare uno spaccio all'ingrosso ad un minorenni la cui gestione non darebbe sufficienti garanzie. Per queste considerazioni abbiamo creduto bene di formulare l'articolo come è stato proposto.

ALESSIO, *relatore*. Faccio osservare che in questo articolo è citato l'articolo 21, mentre dev'essere indicato l'articolo 22.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 21 con l'emendamento dell'onorevole Turati che forma l'ultima parte dell'articolo e con la correzione dell'articolo 21 in 22.

Coloro che approvano l'articolo 21 così modificato sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 20 e 21 dovrà pagare, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito a tabacchi superi le lire 2,000, il canone verrà aumentato di una quota percentuale da determinarsi dall'amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all'arti-